

ALLEGATO I

RAPPORTO ESPLICATIVO

**Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi
pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP)**

Bellinzona, marzo 2016

***Rapporto esplicativo*¹**

Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP)

Indice

I. Parte

Necessità di una revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)

I.1 L'attuale LMSP e la necessità di un aggiornamento legislativo

I.2 Lavori preparatori alla revisione

- I.2.1 Pre-consultazione e Rapporto SEL ottobre 2014 con indirizzi di revisione
- I.2.2 Costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato nel dicembre 2014
- I.2.3 Rapporto del Gruppo di lavoro del dicembre 2015 e decisione di avvio della consultazione dei Comuni

II. Parte

Proposta di revisione

II.1 Gli indirizzi della proposta

II.2 La proposta di revisione nel dettaglio

- II.2.1 Modifiche della Legge organica comunale (LOC)
- II.2.2 Modifiche della Legge di applicazione cantonale della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico 2007 (LA-LAEI)
- II.2.3 Riflessioni per il settore dell'approvvigionamento idrico

III. Conclusioni

¹ Il presente rapporto è un'elaborazione del *Rapporto del Gruppo di lavoro, Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP), dicembre 2015 e relativi allegati* consegnato dal Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato.

I. Parte

Necessità di una revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)

I.1 L'attuale LMSP e l'esigenza di un aggiornamento legislativo

La LMSP, risalente al 1907, è certamente fra le leggi più datate del Cantone.

La stessa non risulta più facilmente leggibile, per la sua struttura e per la sua lingua tipiche delle leggi d'inizio del secolo scorso. La LMSP è stata del resto più volte emendata puntualmente e ne risente dal profilo formale. Di particolare rilievo sono le modifiche, anche recenti (vedi decisione del GC del 4 novembre 2013), conseguenti all'evoluzione intervenuta nel settore della distribuzione dell'energia elettrica (vedi modifiche agli artt. 2a, 35, 35a, 36, 38, 44, 45, 45a e 45b LMSP).

La LMSP mantiene nondimeno una sua valenza, regolando settori ancora d'attualità per il Comune di oggi. Occorre quindi piuttosto riaffrontare nel merito le importanti tematiche che trovano spazio in questa legge e trovar loro un più moderno e consono "abito formale".

I.2 Lavori preparatori alla revisione

I.2.1 Pre-consultazione e Rapporto SEL ottobre 2014 con indirizzi di revisione

La Sezione degli enti locali (SEL) nella primavera 2014 ha già svolto una pre-consultazione interpellando i Municipi con l'obiettivo di comprendere le aspettative dei Comuni in una revisione della LMSP.

101 Comuni hanno attivamente partecipato alla consultazione (75% dei Comuni), fra cui i Comuni con (a quel momento) le più importanti Aziende municipalizzate (quali Airolo, Ascona, Bellinzona, Mendrisio e Stabio).

Sulle aspettative emerse in occasione delle pre-consultazione si ritornerà al **Punto I.2.1a**.

Presentiamo qui di seguito una panoramica sintetica delle Aziende municipalizzate, rispettivamente delle concessioni presenti al 31 aprile 2014 nei Comuni che hanno preso parte alla consultazione².

Aziende municipalizzate

- Aziende per la gestione dell'approvvigionamento idrico - in 78 Comuni
- Aziende per la gestione dell'approvvigionamento elettrico - in 6 Comuni
- Aziende per l'approvvigionamento del gas - in 2 Comuni
- Altre (porto, case a pigione moderata, case anziani, servizio dentista) - in 7 Comuni

Concessioni di servizi pubblici

- 16 concessioni in materia di distribuzione di energia elettrica³
- 10 concessioni in materia di distribuzione di gas
- 11 concessioni in materia di approvvigionamento idrico
- 2 altre

Ai lavori preparatori è seguito il *Rapporto d'indirizzo SEL, ottobre 2014*.

² Dati relativi ai Comuni che hanno partecipato alla pre-consultazione; non strettamente indicativi per l'insieme dei Comuni ticinesi.

³ Trattasi verosimilmente ancora delle concessioni di privativa in base al regime legislativo precedente. Con messaggio governativo aggiuntivo bis 6775 B dell'8 ottobre 2013 è stata peraltro indicata la volontà di procrastinare la decadenza di dette concessioni e di mantenerle in vita fino all'entrata in vigore della completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEI. Si veda in seguito Punto **1.2.2**.

I.2.2 Costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato nel dicembre 2014

Con risoluzione governativa n. 5966 del 23 dicembre 2014, il Governo ha costituito un Gruppo di lavoro coordinato dalla SEL con l'incarico di proporre entro il 31 dicembre 2015 al Dipartimento delle istituzioni un progetto di revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Nel Gruppo di lavoro (in seguito GdL LMSP) sono stati designati in rappresentanza dei Comuni e delle Aziende municipalizzate Edy Dell'Ambrogio, Marco Bigatto (Aziende Industriali di Lugano - AIL SA), Gianpaolo Pontarolo (Aziende municipalizzate di Stabio); in rappresentanza del Cantone Carla Biasca, John Derighetti e Alan Lancetti (Sezione degli enti locali del DI), Sebastiano Paù-Lessi (Ufficio dell'energia del DFE), Elisa Robledo (Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico della SPAAS del DT).

I.2.3 Rapporto del Gruppo di lavoro del dicembre 2015 e decisione di avvio della consultazione dei Comuni

Il Gruppo di lavoro ha concluso i suoi lavori nel dicembre 2015 e ha consegnato il *Rapporto del Gruppo di lavoro, Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP), dicembre 2015 e relativi allegati*. Gli stessi integrano una proposta di revisione della LMSP.

Con risoluzione del 13 gennaio 2016 il Consiglio di Stato, preso atto del Rapporto del GdL LMSP, ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni di avviare per il tramite della Sezione degli enti una procedura di consultazione dei Comuni e delle Aziende.

Il presente rapporto e gli ulteriori documenti posti in consultazione si fondano quindi sulla proposta di revisione suggerita dal Gruppo di lavoro.

II. Parte

Proposta di revisione

II.1 Gli indirizzi della proposta

Il Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che non è pensabile una semplice abrogazione della LMSP.

Taluni suoi disposti sono certo desueti; altre norme mantengono invece la loro piena attualità e devono essere riprese, se del caso con un loro aggiornamento.

Si è però reputato eccessivo mantenere una legge speciale che regoli esclusivamente le Aziende municipalizzate e lo strumento della concessione. Ciò peraltro in linea con le legislazioni degli altri Cantoni.

Gli elementi essenziali che caratterizzano la proposta sono quindi i seguenti:

- **abrogazione** dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
- **inserimento** degli articoli della LMSP ancora attuali e con i dovuti adeguamenti nelle leggi speciali, e meglio:
 - **nella Legge organica comunale (LOC)** - Nel Titolo VII LOC si propone di collocare, in due distinti "pacchetti" gli articoli concernenti:
 - le Aziende municipalizzate (denominate Aziende comunali)
 - l'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune
 - lo strumento giuridico della concessione.

In parallelo si propone un aggiornamento di correlati articoli della LOC, posizionati in altri titoli;

- **nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)** - Si propone di inserire in questa legge le norme oggi nella LMSP concernenti il settore della distribuzione dell'energia elettrica.

Il Gruppo di lavoro ha infine proposto alcune riflessioni - riprese in seguito al punto II.2.3 - per il settore dell'approvvigionamento idrico (retto oggi dalla Legge sull'approvvigionamento del 22 giugno 2004), laddove questo servizio è gestito tramite Aziende o dato in concessione a terzi.

Ciò come spunto di riflessione in sede di revisione delle leggi che disciplinano la gestione delle acque eventualmente promosse dal Dipartimento del territorio (DT).

II.2 La proposta di revisione nel dettaglio

II.2.1 Modifiche della Legge organica comunale (LOC)

a) Aziende comunali (finora denominate Aziende municipalizzate)

Considerazioni generali

In un nuovo Capitolo II del Titolo VII della LOC si propone di inserire 4 nuovi articoli (n. art. 192b n. art. 192e LOC⁴) che regolano le Aziende comunali.

⁴ Con l'indicazione *n. art. ... LOC* nelle diverse parti del documento s'intende: **nuovo articolo proposto**.

Al proposito sono pertinenti le seguenti considerazioni preliminari:

- si conferma la possibilità di gestire uno o più settori/servizi, organizzativamente e contabilmente, in modo separato rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale; ciò attraverso un soggetto denominato **Azienda comunale**.

La sua natura giuridica corrisponde a quella delle odierne Aziende municipalizzate. Infatti, il soggetto "separato" è sostanzialmente un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale **istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica**. L'Azienda avrà come ora una (limitata) autonomia gestionale, ma sarà chiaramente inserita nell'amministrazione comunale.

Viene aggiornata la denominazione di questa forma organizzativa da "Azienda municipalizzata" a "Azienda comunale".

La scelta se procedere con la costituzione di un'Azienda (o il suo mantenimento) è **potestativa**; cade quindi lo stretto vincolo dell'attuale art. 2 LMSP di gestire in modo distinto i servizi pubblici municipalizzati.

vedi n. art. 192b LOC.

- Si tratterà (come oggi) di un modo di gestione attraverso cui il Comune - pur con separazione contabile e organizzativa dagli altri rami dell'amministrazione - amministra nel proprio ambito il servizio.

Tale modalità - unitamente alla gestione diretta - si distingue dalle forme mediante le quali il Comune ricorre ad un soggetto esterno per lo svolgimento di compiti, ovvero esternalizza i medesimi. La base legale fondamentale per quest'ultimo procedere è costituita dall'art.193 LOC⁵.

Riassuntivamente quanto segue per lo svolgimento di compiti pubblici attraverso modalità e forme di diritto pubblico o di diritto privato:

Svolgimento interno al Comune	Svolgimento attraverso soggetti esterni*	
<ul style="list-style-type: none"> - Amministrazione comunale - Unità amministrative autonome quali le odierne Aziende municipalizzate (in futuro Aziende comunali) 	Enti pubblici <ul style="list-style-type: none"> - altri Comuni - Consorzi di Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni - Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913 - Patriziati - Enti di diritto pubblico comunale secondo gli artt. 193c e segg. LOC 	Soggetti privati <ul style="list-style-type: none"> - Società Anonime (art. 620 e segg. CO) - Cooperative (art. 828 e segg. CO) - Associazioni (art. 60 e segg. CCS) - Fondazioni (art. 80 e segg. CCS)

* L'assegnazione del compito a terzi può puntualmente avvenire tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni, rispettivamente attraverso la partecipazione del Comune al soggetto esterno come socio (per le corporazioni) o come promotore (per le fondazioni) sulla base di precise norme statutarie.

Con le proposte nuove basi legali nella LOC sull'organizzazione e sul funzionamento delle Aziende, i contenuti delle norme della LMSP sono aggiornati in funzione degli attuali bisogni e pure di prassi ormai consolidate nei Comuni. Come si vedrà ci si indirizza poi verso il conferimento, pur entro determinati limiti, di una maggior autonomia ai Comuni nelle scelte organizzative interne delle Aziende e di più ampie deleghe decisionali alle stesse.

⁵ cfr. in merito Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008).

Questo con l'obiettivo di rispondere alla necessità d'indipendenza e dinamicità operativa spesso recepita dalle Direzioni delle maggiori Aziende, confrontate con sollecitazioni anche differenti da quelle del resto dell'amministrazione comunale. Le Aziende - in particolare le più importanti - gestiscono ad esempio settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (vedi gas, elettricità) che impongono tempi, regole del gioco e spazi di manovra propri dell'agire sul piano del diritto privato.

Al proposito occorre però essere consapevoli "dei limiti di sistema", attuali ma anche futuri, insiti ne "l'opzione Azienda comunale". Nonostante le possibili aperture nel senso di una maggior autonomia organizzativa e decisionale alle stesse, **le Aziende sono - e per loro natura non potranno che rimanere - "soggetti senza personalità giuridica parte integrante del Comune"**.

I loro effettivi organi decisionali sono in ultima analisi il Municipio e il Legislativo comunale. Sono questi organi che rispondono della loro attività verso la cittadinanza. È quindi impensabile che le Aziende siano sottratte da una parte al loro controllo, dall'altra alle trafilie decisionali (LOC, ecc.) che caratterizzano le decisioni di detti organi per quanto ingombranti possano essere recepite. Al pari degli altri settori dell'amministrazione, le Aziende soggiacciono in particolare alle procedure di diritto amministrativo; il personale organizzativamente in dotazione delle medesime sottostà di principio - come gli altri funzionari comunali - all'ordinamento pubblico; la responsabilità degli investimenti importanti non può che essere del Legislativo comunale.

In sostanza, pur con gli aggiornamenti proposti, per limiti "insormontabili" legati alla sua natura, anche in futuro quella dell'Azienda non potrà essere la forma organizzativamente idonea, quando la gestione ottimale di un settore presuppone vera e propria autonomia gestionale rispetto agli organi del Comune; inoltre modalità, tempi e regole decisionali che non sono quelle strettamente imposte dalla LOC e dal diritto pubblico in genere.

Se questa è l'esigenza, le valutazioni dovranno indirizzarsi su altre forme organizzative (di diritto pubblico o privato - vedi punto precedente), che conferiscono agli organi aziendali maggiori spazi di manovra autonomi rispetto al Comune.

La proposta nei suoi aspetti caratterizzanti

Gli elementi caratterizzanti della proposta sono:

- Organizzazione delle Aziende comunali

L'organizzazione delle Aziende è demandata al diritto comunale, e meglio al Regolamento delle Aziende, ritenuto però:

- le competenze decisionali fondamentali (vedi approvazione investimenti e conti) sono come ora di spettanza del Legislativo comunale
n. art. 192c LOC;
- le competenze esecutive sono come ora di pertinenza del Municipio
n. art. 192c LOC;
- si prevede l'abolizione della Commissione di revisione; come già succede nella maggior parte dei Comuni con Aziende municipalizzate, i suoi compiti sono demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale trafila LOC, supportata dall'organo di controllo esterno come all'art. 171a LOC);
- attraverso il Regolamento delle Aziende si dà la facoltà al Comune di costituire una Commissione amministratrice con funzioni prettamente esecutive, subordinata al Municipio; la sua composizione, il suo funzionamento e le sue competenze sono demandate in larga parte al Regolamento delle Aziende, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni minime (artt. 82, 83, 100, 101, 104 LOC)
n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC.

- **Operatività delle Aziende**

Di rilievo:

- alla Commissione amministratrice, rispettivamente alla Direzione o ai funzionari delle Aziende sono **delegabili (come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC**. I contenuti e i limiti di tali deleghe vanno stabilite nel diritto comunale (Regolamento e ordinanza) **n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC**;
- quale novità si suggerisce una facoltà di subdelega - entro i limiti dell'art. 13 cpv. 2 LOC e dei Regolamenti comunali - delle spese d'investimento dal Municipio ai funzionari comunali in genere (compresi quindi a quelli delle Aziende) e alla Commissione amministratrice.
Più precisamente si propone di inserire all'art. 13 cpv. 2 LOC **una facoltà di subdelega delle competenze previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h e l LOC (investimenti, opere pubbliche, beni comunali e cause civili) e per le convenzioni dal Municipio ai servizi dell'amministrazione e ai loro funzionari (compresi quelli integrati nelle Aziende), inoltre alla Commissione delle Aziende.**
n. art. 192c LOC

- **Dipendenti delle Aziende**

Di rilievo:

- al Regolamento delle Aziende sono demandate le scelte fondamentali in tema di dipendenti integrati organizzativamente nelle Aziende;
- questi dipendenti sono però (come ora) **dipendenti comunali** a tutti gli effetti.
n. 192 c LOC

- **Gestione finanziaria**

Di rilievo:

- per le Aziende comunali andrà come oggi tenuta una **contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni**. Si riservano espressamente leggi speciali e direttive settoriali;
- le Aziende comunali saranno finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale;
- è codificato il principio - in linea con la giurisprudenza in materia - che per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il RgfC ne stabilisce i principi e le eccezioni, e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale. A proposito di riversamento di utile, rispettate talune condizioni minime, nel RgfC si potrà concedere ai Comuni una facoltà di disciplinarne i criteri nel Regolamento delle Aziende.

n. art. 192e e n. art. 192d LOC

- **Transizione al nuovo regime**

Di rilievo:

- la transizione, in particolare i termini di adattamento delle attuali Aziende municipalizzate alla nuova normativa, dovranno essere regolati in una norma transitoria. Si reputa però prematuro suggerire ora i contenuti della norma transitoria in quanto le valutazioni in tal

senso potranno essere meglio fatte una volta esperita la consultazione e soppesati i tempi necessari per l'adattamento.

Risposta alle aspettative emerse dalla pre-consultazione del 2014

La proposta risponde in larga parte alle aspettative emerse in occasione della pre-consultazione del 2014 (vedi **Punto 1.2.1**). Ovvero:

- in quella sede è risultata l'esigenza che fosse mantenuta un'organizzazione dei servizi tramite Aziende municipalizzate (o più in generale tramite enti non autonomi interni al Comune), poiché questa forma risponde a bisogni insiti nella prestazione di servizi di primario interesse collettivo. La proposta suggerita va segnatamente in questa direzione.
- I Comuni hanno chiesto la conferma di deleghe decisionali per la gestione corrente a Direzione/Commissioni delle Aziende. La proposta conferma queste deleghe.
- I Comuni e le principali Aziende chiedevano di poter disporre di una delega per le spese di investimento; alla stessa si dà riscontro con la proposta di modifica dell'art. 13 cpv. 2 LOC. Si suggerisce una soluzione di valenza generale, ovvero di inserire all'art. 13 cpv. 2 LOC una facoltà di subdelega delle competenze previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h e l LOC (investimenti, opere pubbliche, beni comunali e cause civili) e per le convenzioni (art. 193a LOC) dal Municipio ai servizi dell'amministrazione, ai loro funzionari (compresi quelli integrati nelle Aziende) e alla Commissione amministratrice delle Aziende. La subdelega sarà da inserire nel Regolamento comunale entro i limiti del RALOC.
La SEL sta inoltre approfondendo una modifica dell'art. 164a LOC inerente al credito quadro. Quest'ultimo risulta essere uno strumento utilizzato in modo soddisfacente per rispondere alle esigenze d'attività delle Aziende, in particolare per gli interventi alle infrastrutture. L'approfondimento va nel senso di un aggiornamento del disposto per estendere il campo di applicazione del credito quadro a programmi di investimenti per l'acquisto di macchinari, ecc.
- Anche per l'attività delle Aziende i Comuni possono per il resto far capo alla facoltà dell'art. 171c LOC, vale a dire allestire i preventivi mediante previsione di spesa globale.
- Non è pensabile un generico svincolo per la tenuta della contabilità delle Aziende dalle norme previste dalla LOC o dal Rgfc. Nel n. art. 192e LOC - allo scopo di tener conto delle specificità dei diversi settori - si riservano però disposti di legge speciale e di direttive settoriali.
- Non si può per contro e per ovvie ragioni dar seguito a richieste di conferire personalità giuridica alle Aziende. Ciò non è infatti giuridicamente fattibile. Le Aziende sono organizzativamente inserite nel Comune e non possono essere considerate a tutti gli effetti soggetti giuridici a sé stanti.
Se questa è l'esigenza, le valutazioni dovranno indirizzarsi su altre forme di gestione (di diritto pubblico o privato - vedi punto precedente), che conferiscono agli organi aziendali maggiori spazi di manovra autonomi rispetto al Comune.

b) Concessioni di servizi pubblici

Considerazione generali

In un Capitolo III del Titolo VII LOC si inseriscono 4 nuovi articoli (**art. 193f - art. 193i LOC**) in tema di concessioni di servizi pubblici.

Si tratta di articoli che regolano, in via generale e sul piano comunale, lo strumento della concessione di servizi pubblici. È questo il mezzo giuridico mediante il quale il Comune assegna

a terzi - conferendo loro una posizione giuridica con garanzie di stabilità - un proprio compito pubblico, non intendendo eseguirlo direttamente; tale strumento è in sostanza strettamente correlato alla posizione di monopolio del Comune sul compito. Al concessionario è infine conferito non solo il diritto, bensì l'obbligo di eseguire il servizio alle condizioni stabilite dalla concessione.

Per le concessioni nel settore particolare dell'approvvigionamento elettrico si rinvia al **Punto II.2.2**, per quelle in ambito di approvvigionamento idrico al Punto II.2.3.

La proposta nei suoi elementi caratterizzanti

L'attuale normativa è sostanzialmente ripresa senza particolari stravolgimenti; vengono apportati solo puntuali e limitati correttivi. Ovvero:

- Contenuti delle concessioni di servizi pubblici

Il Comune potrà continuare a dare in concessione a terzi servizi di interesse comunale.

Come ora si fissano alcuni contenuti obbligatori delle concessioni; ciò a tutela degli interessi del Comune, del concessionario e in ultima analisi pure dell'utenza stessa potendo tramite concessione essere demandata a terzi la fornitura di un servizio pubblico anche primario.

I contenuti obbligatori rimangono sostanzialmente quelli di oggi, con qualche modifica. Sono in particolare da prevedere nell'atto di concessione:

- durata della concessione; la fissazione della medesima - oggi stabilita imperativamente in 20 anni - è però demandata alla puntuale pattuizione della parti;
- facoltà, condizioni, termini e preavvisi per il riscatto secondo il **n. art. 193h LOC** e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti; è ripresa la soluzione attuale, demandando però alla concessione la regolamentazione dei termini temporali;
- obblighi relativi alla qualità del prodotto fornito (sostanzialmente come ora);
- vincolo (come oggi) per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta una visione del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività nell'ambito della concessione, ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione, una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza. Si conferma pertanto un nesso obbligatorio fra contabilità e tariffe;
- criteri fondamentali per il calcolo delle tariffe applicabili all'utenza e al Comune, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali (come oggi); la procedura di modifica delle tariffe deve poi essere regolata nell'atto (come oggi);
- diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti (finora da fornire automaticamente dal concessionario); copia dei conti di gestione e del bilancio va in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio (come ora);
- penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione (come ora);
- conseguenze, termini da ossequiare, diritti e gli obblighi delle parti in caso di mancato rinnovo o mancato riscatto alla scadenza della concessione (questi ultimi aspetti nuovi da regolare).

Si riservano però espressamente norme in leggi speciali o in direttive settoriali (vedi per il gas Direttive NEMO concordate fra i partner nel settore; per il settore acqua potabile leggi settoriali e Direttive SSIGA vedi punto).

n. art. 193f LOC

- ***Modalità di adozione e modifica della concessione***

L'atto di concessione, il suo rinnovo e il suo prolungamento debbono essere approvati dal Legislativo comunale (come oggi). La maggioranza decisionale necessaria è (come oggi) quella qualificata; la risoluzione del Legislativo è referendabile. L'atto va infine sottoposto per l'approvazione, con valore costitutivo, al Consiglio di Stato.

n. art. 193g LOC; n. artt. 31, 61, 75 e 76 LOC

- ***Riscatto***

Di rilievo:

- alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune **potrà** assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. Si conferma pertanto la facoltà di riscatto. **Rispetto alla situazione odierna si abbandona tuttavia l'obbligo per i Comuni di assumere il servizio qualora non procedessero al riscatto.** Potrà quindi entrare in considerazione anche un'ipotesi di abbandono del servizio pubblico.

L'obbligo di riscatto potrà eventualmente essere previsto nella concessione. La concessione dovrà però partitamente e preventivamente regolare - a tutela della posizione del concessionario - le conseguenze qualora il Comune non dovesse procedere al riscatto delle infrastrutture. Si riservano però disposti di leggi speciali, che potrebbero prevedere diversamente;

- è confermata la possibilità di chiedere l'anticipata immissione in possesso in caso di riscatto; ciò in un'ottica di stabilità e continuità del servizio. I termini non sono più regolati direttamente, ma sono demandati alla pattuizione fra le parti. Cade però la facoltà di legge del riscatto anticipato, che dovrà semmai essere pattuito dalle parti nell'atto;
- sono confermati i criteri attuali per il calcolo del valore del riscatto, ovvero il valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto;
- come ora, con il riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto;
- si riservano espressamente disposti di legge speciale.

n. art. 193h LOC; n. art. 193f LOC

- ***Contestazioni***

Si confermano sostanzialmente le vie di contestazione odierne, riservati i disposti di legge speciale:

- le contestazioni tra Comune e concessionario, inoltre quelle tra concessionario e utenti, sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
- le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della Legge di espropriazione dell'8 marzo

1971. Se vi è accordo - avallato dal Legislativo comunale e dal concessionario - **diversamente da oggi non sarà necessaria alcuna procedura davanti al Tribunale.**
n. art. 193i LOC

- ***Transizione al nuovo regime***

Di rilievo:

- la transizione, in particolare i termini di adattamento delle concessioni alle nuove norme, saranno essere regolati in una norma transitoria.

Non è suggerita per ora una norma in merito. La norma transitoria dovrà essere conciliabile con il fatto che tramite concessioni possono essere creati diritti acquisiti. Secondo dottrina e giurisprudenza sono tali quei diritti che gli attori hanno stabilito nell'atto di comune accordo; di regola non sono per contro considerati diritti acquisiti i contenuti della concessione imposti dalla legge.

Pertanto, in linea di massima, tramite una norma transitoria dovrebbe essere possibile imporre un adattamento dei contenuti delle concessioni esistenti alle nuove norme, con riferimento a quei punti in cui sono regolati aspetti imposti dalla legge (finora la LMSP), per le quali le parti dovevano in buona fede mettere in conto una possibile evoluzione.

c) Assunzione di servizi da parte del Comune

L'attuale normativa viene riproposta pressoché integralmente al n. art. 192a LOC.

Si conferma la facoltà per il Comune di assumere in proprio (anche in regime di monopolio) l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale, oggi sancita dagli artt. 1, 7 e 8 LMSP.

Ciò deve però avvenire nei limiti della Costituzione e delle leggi; di rilievo in particolare i vincoli posti dai diritti costituzionali, quali la libertà economica (art. 27 Cost. Fed.) e la garanzia della proprietà (art. 26 Cost. Fed.). Il che in sostanza significa che un Comune non può liberamente sottrarre un servizio all'economia privata; esso deve piuttosto rispettare precisi presupposti fissati dalla Costituzione medesima (cfr. artt. 36 e 94 Cost. Fed.): oltre che supportate da una base legale, operazioni di questo genere devono essere sorrette da un giustificato e preminente interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 Cost. Fed.), non devono interferire nella libera concorrenza, devono infine rispettare il principio della proporzionalità.

Per gli aspetti procedurali, l'assunzione va decisa dall'Assemblea o dal Consiglio a maggioranza qualificata; sono per il resto applicabili le usuali trafale decisionali LOC. La risoluzione è referendabile; in merito vi è pure diritto di iniziativa.

n. art. 192a LOC; n. artt.13, 31, 61, 75, 76 LOC

Per il settore particolare dell'approvvigionamento idrico: cfr. considerazioni al Punto II.2.3.

II.2.2 Modifiche della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI).

Considerazione generali

Quadro precedente in base alla LMSP

Fino all'emanazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), le attività di distribuzione di energia elettrica (quindi le attività legate alla rete) erano disciplinate dalla LMSP; la stessa consentiva ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire il monopolio direttamente (artt. 1 e 2 LMSP) oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo convenzionale detto "privativa" (artt. 35 e 35a LMSP).

Giusta l'art. 38 cpv. 1 LMSP alla scadenza della concessione e se la medesima non era rinnovata, il Comune era tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte, la distribuzione (servizio d'interesse pubblico).

Regime LA-LAEI

Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la LAEI, avente quale duplice scopo la garanzia dell'approvvigionamento elettrico e la creazione di un mercato dell'elettricità competitivo.

La realizzazione di questo secondo scopo era - ed è tutt'ora - prevista in due fasi. Dapprima solamente i consumatori finali con un consumo annuo di elettricità pari o maggiore ai 100 MWh hanno potuto scegliere il proprio fornitore, accedendo quindi al mercato.

In un secondo momento si procederà ad una completa apertura, con libertà di accesso al mercato da parte di tutti i consumatori finali. Questa seconda fase avrebbe dovuto attuarsi a far tempo dal 1. gennaio 2014, ma è stata in seguito posticipata ed è attualmente prevista - secondo le ultime indicazioni - al più presto a far tempo da gennaio 2018.

Durante la fase di apertura parziale del mercato, e quindi fino al 1. gennaio 2018 (salvo ulteriori rinvii della completa apertura), gran parte dei consumatori finali è quindi esclusa dalla libera scelta del fornitore.

L'entrata in vigore della LAEI ha avuto quale conseguenza che il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente e in modo diverso da quello vigente nel nostro Cantone prima della sua entrata in vigore.

Come rilevato nel Messaggio 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, i Cantoni non avrebbero potuto mantenere in vigore disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI: i monopoli di approvvigionamento sanciti direttamente o indirettamente dal diritto cantonale o obblighi di acquisto, nella misura in cui riguardavano persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla legge federale (art. 13), sono divenuti nulli con l'entrata in vigore di questa legge in virtù dell'art. 49 Cost. fed. (FF 2005 pag. 1515).

Per questo motivo, i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti in passato dalla LMSP e dalla LAET sono stati soppressi e le regole previste dal diritto cantonale sono state automaticamente sostituite dalle nuove regole del diritto federale.

Con l'entrata in vigore della LAEI si è proceduto a livello cantonale a modifiche legislative per porre il contesto cantonale in conformità con il quadro legislativo federale. In particolare, è stata adottata la Legge di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), in vigore dal 1. gennaio 2010.

In vigore la LAEI, le concessioni esistenti sono di principio decadute. Esse infatti si fondavano sul presupposto che il Comune era titolare del monopolio del servizio pubblico. Quindi, con l'entrata in vigore della LAEI, tutte le convenzioni che legavano i Comuni alle aziende concessionarie sono per principio decadute, eccezion fatta per quegli aspetti legati ai clienti fissi finali, che non dispongono della possibilità di accesso al mercato. Per questi aspetti e per non obbligare i Comuni a rivedere le convenzioni prima della totale liberalizzazione del mercato, con Messaggio n. 6249 del 8 luglio 2009 è stato nondimeno proposto di **“mantenere in vita” le concessioni fino a quel momento**, con l'eccezione degli aspetti incompatibili con il diritto federale.

Tra gli aspetti incompatibili rientra il concetto tributo di concessione, che era conosciuta in Ticino con il nome di “privativa”. Simile tributo, fino ad allora previsto dalla LMSP, non poteva più essere riscossa nel settore elettrico; pertanto la LA-LAEI prevede solamente una tassa d'uso del demanio pubblico quale controprestazione per la posa, la gestione e la manutenzione delle reti elettriche sulle strade pubbliche.

L'utilizzo speciale del demanio pubblico, di cui fanno parte anche le strade, è disciplinato dalla Legge sul demanio pubblico (LDP). La LDP si riferisce tuttavia al solo demanio pubblico cantonale ed in modo particolare alle strade e alle piazze (art. 1 lett. f), il cui uso speciale viene sottoposto ad autorizzazione o concessione (art. 10 segg. LDP), mentre l'utilizzo dei beni pubblici

appartenenti ai Comuni è in via generale disciplinato dalla LOC e dai Regolamenti comunali (vedi anche Adelio Scolari, Diritto amministrativo. Parte speciale, n. 512 e 549).

Ora, dal momento che le aziende di distribuzione di energia elettrica (gestori di rete) utilizzano per l'istallazione di cavi e condotte sia il demanio artificiale del Cantone che quello dei Comuni (strade, piazze, posteggi pubblici), la riscossione di questa tassa d'uso del suolo pubblico è disciplinata esclusivamente nella LA-LAEI quale legge speciale.

Altri aspetti finora disciplinati dalla LMSP trovano per contro la loro applicazione anche nell'attuale e nel futuro contesto dell'approvvigionamento elettrico. In particolare si pensa al riscatto delle infrastrutture e alle vie di ricorso per contestazioni relative al consumo di elettricità. Di questi aspetti, che trovano appunto ancora collocazione nella LMSP, ci si occupa in questa sede.

La proposta nei suoi elementi caratterizzanti

Viste le peculiarità del settore dell'approvvigionamento elettrico per rapporto agli altri servizi di interesse pubblico, **la proposta va nel senso di riprendere, precisandoli, i disposti ancora attuali della LMSP inerenti a quel settore e di inserirli nella legislazione speciale (LA-LAEI), adattandoli alla situazione corrente.** Questi gli aspetti di rilievo:

- Le concessioni

L'attuale LA-LAEI, quale diritto speciale, prevede e disciplina agli artt. 13 e segg. la concessione ai gestori di rete del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

Gli impegni e gli obblighi specifici dei concessionari derivanti da quest'uso di suolo pubblico sono però ancora disciplinati dagli artt. 45 e 45a LMSP, che sono stati modificati contestualmente all'entrata in vigore della LA-LAEI ed ai quali per ora la LA-LAEI rinvia.

I disposti relativi alla concessione d'uso del suolo pubblico previsti dalla LA-LAEI (artt. 13 e segg. LA-LAEI) entreranno invece in vigore solo con la completa liberalizzazione del mercato (vedi art. 22 cpv. 5 LA-LAEI). Fino a quel punto rimarranno in vigore, in particolare per gli aspetti d'occupazione del suolo pubblico, le vecchie concessioni di aziende che forniscono energia elettrica, fatta eccezione per gli aspetti incompatibili con il diritto federale.

Con la presente proposta si suggerisce di inserire nella LA-LAEI i citati disposti della LMSP.

Nel dettaglio:

- l'art. 45 cpv. 2 e 3 LMSP è ripreso nel **n. art. 13b LA-LAEI**. Si propone di tralasciare il cpv. 1 concernente gli interventi sulla rete e il ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla rete, il cui tenore dovrebbe piuttosto essere ripreso nelle specifiche concessioni di occupazione del suolo pubblico che i Comuni e il Cantone saranno chiamati a sottoscrivere con i gestori di rete, una volta in vigore gli artt. 13 e segg. LA-LAEI;
- l'art. 45a LMSP viene integrato nel **n. art. 13a LA-LAEI**, per quanto non già previsto dall'attuale LA-LAEI (vedi art. 13a LA-LAEI).

n. art. 13 a LA-LAEI

- Il riscatto

Giusta l'art. 38 cpv. 1 LMSP alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte la distribuzione (servizio d'interesse pubblico).

L'attuale LA-LAEI non prevede esplicitamente la facoltà di riscatto della rete elettrica, rinviando di fatto ai disposti generali contenuti nella LMSP. Di conseguenza, nella situazione attuale è ancora in vigore - per quanto attiene al diritto di riscatto - l'art. 38 LMSP, con cui viene data la facoltà al Comune di riscattare la rete.

Con la completa liberalizzazione del mercato entreranno in vigore le concessioni d'uso previste dalla LA-LAEI (vedi artt. 13 e 14) che avranno una prima durata di 5 anni. Si è voluto limitare questa durata a 5 anni per permettere ai Comuni di valutare la nuova situazione e le prime esperienze derivanti dalla liberalizzazione del mercato e di decidere poi sulla base di tali valutazioni eventuali riscatti di rete.

Sia ora sia in futuro con la completa liberalizzazione del mercato, in virtù della LAEI, il riscatto non può avvenire in maniera indiscriminata; esso dovrà offrire dal profilo del pubblico interesse una soluzione che rispetti ed adempia gli obiettivi sanciti dall'art. 1 LA-LAEI, in particolare la garanzia di un approvvigionamento di energia elettrica sicuro.

Non saranno in particolare concepibili riscatti di territorio limitato che non garantiscono un approvvigionamento sostenibile, sicuro ed affidabile o che pregiudicano un tale approvvigionamento. Per questo motivo, è oggi previsto che il riscatto potrà avvenire solo con il consenso preventivo del Consiglio di Stato, al quale spetta pure il compito di definire i comprensori (art. 38 cpv. 5 LMSP).

Ne consegue quindi che sia attualmente che in una situazione di completa liberalizzazione, un eventuale riscatto è possibile a determinate condizioni (art. 38 cpv. 5 LMSP). Esso deve attenersi ai disposti vigenti, in particolare deve essere preceduto da un preavviso di due anni (art. 38 cpv. 4bis LMSP) e solamente previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che deve determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete (art. 38 cpv. 5 LMSP e art. 4 cpv. 4 LA-LAEI).

Queste condizioni vengono quindi confermate e integrate in disposti della LA-LAEI, adattandoli; ciò tenendo conto di due fasi: quella attuale di parziale apertura del mercato e quella futura di completa. Nello specifico:

- i **n. art. 13c** e **n. art. 22 cpv. 6 LA-LAEI** comprendono gli aspetti relativi al diritto di riscatto. Il **n. art. 13c LA-LAEI** precisa in particolare le peculiarità della seconda fase, mentre il **n. art. 22 cpv. 6 LA-LAEI** disciplina la facoltà di riscatto durante la fase attuale; per entrambe viene esplicitata la facoltà dell'ente pubblico di riscattare la rete. Nella fase di completa apertura si esplicita inoltre l'obbligo, giusta il **n. art. 13c cpv. 2 LA-LAEI**, di riscattare, qualora il gestore non volesse più chiedere il rinnovo della concessione d'uso del suolo pubblico prevista dall'art. 13 LA-LAEI. Nella fase attuale invece le vecchie concessioni sono state ancora "mantenute in vigore" e decadranno solamente con l'entrata in vigore della completa liberalizzazione del mercato. In quel momento, se il gestore non volesse richiedere la concessione d'uso del suolo pubblico, deve sussistere l'obbligo dell'ente pubblico di riscattare la rete. Anche in questo caso si applicherebbe il **n. art. 13c cpv. 2 LA-LAEI**, che sarebbe già in vigore, vista la completa apertura del mercato. In sostanza, gli aspetti afferenti al riscatto di una rete di distribuzione elettrica saranno disciplinati esclusivamente dalla LA-LAEI, che - per quanto riguarda l'indennità di riscatto - rimanderà ai disposti della LOC (**n. art. 193h LOC**).

n. art. 13c LA-LAEI; n. art. 22 LA-LAEI

- **Le vie di ricorso**

Si raggruppano le varie contestazioni in un solo articolo, il **n. art. 17 LA-LAEI**, che distingue come segue:

- contro le tasse per l'uso del suolo pubblico e per le altre prestazioni ex LA-LAEI (vedi ad esempio le prestazioni contrattuali ex art. 14b LA-LAEI) è prevista la via del ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione può essere impugnata con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
- le contestazioni tra utente (cliente fisso finale) e gestore di rete sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, con facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. Questa via di ricorso è prevista per tutte le aziende che gestiscono la rete,

- indipendentemente dal fatto che esse siano persone giuridiche (pubbliche o private) o aziende municipalizzate;
- invece, per l'accesso alla rete e per i tariffari per l'energia, già ora la LAEI federale prescrive chiare vie di ricorso (art. 22 e 23 LAEI), alla EICOM quale prima istanza e al Tribunale amministrativo federale quale seconda istanza;
- Infine le contestazioni relative alla fornitura di energia elettrica sono invece disciplinate dal diritto privato, fatta eccezione per i clienti finali fissi.

n art. 17 LA-LAEI

- ***Disposizioni transitorie***

L'attuale art. 22 LA-LAEI regola le disposizioni transitorie. Nell'ottica delle prospettate modifiche legislative sopra esposte, lo stesso deve essere modificato, posticipando l'entrata in vigore dei nuovi articoli sulla concessione d'uso del suolo pubblico e sul riscatto al momento della completa liberalizzazione. L'unica eccezione è data dal n. art. 13c cpv. 1, che entrerebbe in vigore prima della completa apertura, così da continuare a permettere ai Comuni di riscattare la rete anche nella situazione attuale come già previsto dalla LMSP.

Per il resto (vedi art. 22 tranne cpv. 2) non dovrebbero esserci problemi di entrata immediata dei disposti vista la sostanziale ripresa dei disposti della LMSP.

n. art. 22 LA-LAEI.

II.2.3 Riflessioni per il settore dell'approvvigionamento idrico

La LMSP è applicabile alle diverse Aziende municipalizzate che si occupano di captazione e distribuzione di acqua potabile; si tratta del resto dell'ambito più ricorrente di gestione tramite Azienda (vedi indicativamente **Punto 1.2.1**).

Per gli aspetti prettamente tecnici le regole del gioco dettate da leggi e direttive settoriali, vedi:

- **sul piano federale:** la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, l'Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE);
- **sul piano cantonale:** la Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), la Legge sull'utilizzazione delle acque, il Regolamento sull'utilizzazione delle acque;
- per le Direttive settoriali: le Direttive della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque, SSIGA.

Per il resto, i punti più sensibili concernenti queste Aziende sono quelli finanziari. Con le proposte nuove norme, in particolare con i **n. art. 192d e art. 192e LOC**, si risponde alle esigenze in merito. E meglio:

- per la tenuta contabile si rinvia al RgfC; di riferimento è in particolare l'art. 27 RgfC, che potrà se del caso essere ulteriormente adeguato e completato. Si riservano inoltre leggi speciali e direttive settoriali;
- è espressamente fissato il principio - in linea con giurisprudenza e dottrina in materia - secondo cui per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali; questo principio vale pure per l'approvvigionamento

idrico. Si demanda tuttavia anche al Rgfc la facoltà di stabilire eccezioni, in particolare in un'ottica di sostenibilità sociale delle tasse;

- gli articoli della LMSP sulle concessioni (art. 35 e segg. LMSP) sono inoltre applicabili nei casi in cui il Comune non garantisce direttamente il servizio cui è tenuto per legge (artt. 2 e 4 LApprl), bensì lo esternalizza (art. 3 LApprl) a SA pubbliche, Patriziati, Cooperative, ecc.. In queste evenienze il Comune assegna a terzi lo stesso mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico). Le regole generali di riferimento al proposito saranno i n. artt. 193f e segg. LOC(cfr. sopra Punto II.2.1b).

Tenuto conto della valenza primaria del servizio, delle chiare responsabilità del Comune in merito, infine del fatto che l'utenza finanzia in larga parte lo stesso (comprese le relative infrastrutture), appare indicata una riflessione sui seguenti aspetti:

- da chiedersi se nella legislazione particolare, a cui il n. art. 193h cpv. 6 LOC accenna, non siano da stabilire parametri speciali per il calcolo del valore di riscatto degli impianti d'approvvigionamento idrico. Appare infatti opportuno limitare il valore di riscatto al valore residuo a bilancio, onde evitare rivalutazioni che porterebbero ad un doppio ammortamento a carico dell'utenza;
- al n. art. 192a LOC, riprendendo gli artt. 1, 7 e 8 LMSP, viene ribadita la facoltà per il Comune di assumere in proprio anche in regime di monopolio l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale.

Richiamati gli accennati obblighi generali a carico del Comune in base alla LApprl, nell'ipotesi in cui il terzo non fosse in grado di garantire il servizio in modo confacente e per risolvere situazioni di eventuale "reticenze" dei Comuni nell'assunzione, è appropriato che la legge speciale sancisca un obbligo tassativo del Comune di assumere il servizio e di, se del caso, riscattare le infrastrutture; per i parametri di un eventuale riscatto valgono le considerazioni appena fatte.

Queste riflessioni potranno essere riprese in sede di aggiornamento delle leggi settoriali in atto presso il Dipartimento del Territorio (vedi già in questo senso proposta art. 126 nel progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) del Dipartimento del territorio, in consultazione presso i Comuni dal 1. febbraio 2016).

La concretizzazione di queste riflessioni potrebbero portare elementi risolutivi nei casi eccezionali, in cui i Comuni ancora non gestiscono direttamente il servizio dell'approvvigionamento internamente tramite Aziende o servizi comunali, rispettivamente non l'hanno delegato a società di proprietà comunale. Ciò permetterebbe in sostanza di risolvere più facilmente quei casi, fortunatamente sporadici, in cui la gestione dell'approvvigionamento idrico non è ancora garantita in modo ottimale.

III. Parte Conclusioni

La proposta presentata è quindi riassumibile come segue:

- abrogazione dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici; si prescinde pertanto dal proporre una sua formale revisione;
- inserimento degli articoli della LMSP ancora attuali nelle puntuali leggi speciali, e meglio:
 - nella Legge organica comunale (Titolo VII) collocazione dei disposti concernenti le Aziende comunali, l'assunzione e la concessione di servizi pubblici; si propone un conseguente aggiornamento di correlati disposti della LOC;
 - nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico collocazione delle norme oggi nella LMSP concernenti il settore della distribuzione dell'energia elettrica.

Come detto la stessa risponde in larga parte alle aspettative dei Comuni emerse in occasione della pre-consultazione del 2014.

Si confida pertanto che la proposta possa trovare una sostanziale adesione da parte dei Comuni in modo che la revisione possa tradursi al più presto in un messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento.

SEL, Ufficio energia, marzo 2016